

# *OSSERVATORIO DIRITTI UMANI*

## LA DIMENSIONE UMANA DEL PATRIMONIO CULTURALE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE: IDENTITÀ E DIRITTI CULTURALI

LUIGIA BERSANI

1. *Introduzione.*- Sono numerosi gli strumenti internazionali dedicati alla protezione dei beni culturali e del patrimonio culturale, in tempo di pace e di guerra, tra questi la Convenzione dell'Aja del '54 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, con i relativi Protocolli e il relativo Regolamento di attuazione, la Convenzione UNESCO del '72 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005 e molti altri, anche di livello regionale.

In tali strumenti il patrimonio culturale risulta essere considerato in una duplice dimensione, quella universale, che vede l'umanità intera come beneficiario ultimo della tutela, e quella umana, che vede i singoli individui, nella loro specificità identitaria, come beneficiari della protezione del patrimonio culturale. Mentre il primo approccio alla materia è ampiamente assimilato nell'ordinamento internazionale, tanto che la materia stessa è nata sulla base di una sua visione universale in nome della protezione di una "cultura mondiale"<sup>1</sup>, il secondo è venuto fortemente in rilievo solo nell'ultimo decennio circa, con gli strumenti internazionali più recenti<sup>2</sup> che hanno messo in luce il valore identitario che il patrimonio culturale rappresenta per i singoli.

La considerazione del patrimonio culturale in una dimensione "umana" sembrerebbe averlo incluso nell'ambito della tutela dei diritti

---

<sup>1</sup> Convenzione sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, L'Aja 1954, Preambolo.

<sup>2</sup> In particolare con la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003 e con la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005.

umani, in particolare dei diritti culturali. Tale inclusione, seppure mai espressamente sancita a livello convenzionale, sembra avvenire, a livello interpretativo, in virtù di una forte interdipendenza tra la tutela del patrimonio ed alcuni diritti già convenzionalmente riconosciuti come diritti culturali, ossia il diritto di accesso al patrimonio e del suo godimento ed il diritto di partecipare alla vita culturale. La connessione tra questi diritti e la tutela del patrimonio culturale sembrerebbe essere riconosciuta a garanzia della possibilità dei singoli di formare la propria identità culturale, nel rispetto della diversità culturale.

Alcuni passi interpretativi verso la considerazione della tutela del patrimonio nell'ambito della tutela dei diritti umani sono stati mossi dalla Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali del 2007<sup>3</sup>, da uno specifico rapporto del 2011 redatto dall'Esperto Indipendente delle Nazioni Unite sui diritti culturali e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

*2. Dimensione universale della tutela del patrimonio culturale: l'umanità come beneficiario della tutela.*- L'attenzione tanto diffusa rispetto al tema della protezione del patrimonio culturale viene motivata principalmente, sin dai primi testi convenzionali sulla materia, come conseguenza dei gravi danni subiti dai beni culturali nel corso dei conflitti del secolo scorso<sup>4</sup> e delle crescenti cause di alterazione o distruzione, oltre alle tradizionali cause di degradazione del patrimonio culturale dovute alla vita sociale ed economica<sup>5</sup>. Sia la Convenzione dell'Aja del '54 che quella UNESCO del '72, le prime a trattare la materia in modo specifico, sottolineano con forza il valore che i beni culturali ed il patrimonio culturale rappresentano per la collettività intera del genere umano, affermando, la prima, la convinzione «che i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale»<sup>6</sup> e, la seconda, la consapevolezza «che il degrado o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale rappresenti un impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo»<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> Dichiarazione di Friburgo sui Diritti Culturali, redatta dal "Gruppo di Friburgo".

<sup>4</sup> Convenzione sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, cit., Preambolo.

<sup>5</sup> Convenzione UNESCO riguardante la Protezione sul Piano Mondiale del Patrimonio Culturale e Naturale, Parigi 1972, Preambolo.

<sup>6</sup> Convenzione sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, cit., Preambolo.

<sup>7</sup> Convenzione UNESCO riguardante la Protezione sul Piano Mondiale del Patrimonio Culturale e Naturale, cit., Preambolo.

La dottrina evidenzia come sin dalla sua prima disciplina, con la Convenzione dell'Aja del 1954, la materia della salvaguardia dei beni culturali presentasse quel carattere di universalità così profondamente riconosciuto dalla Comunità internazionale da giustificare gli sforzi normativi degli Stati volti a prevedere il superamento, in tempo di guerra, della loro *domestic jurisdiction* a beneficio dell'interesse collettivo e condiviso della protezione del patrimonio<sup>8</sup>. A tale riguardo, viene anche notato che l'interesse comune dell'umanità nei confronti del patrimonio culturale non si manifesta in pretese di appropriazione da parte della Comunità internazionale, bensì viene in rilievo in termini di protezione e conservazione che coinvolgono necessariamente la cooperazione degli Stati territoriali ed il carattere solidaristico e complementare della tutela internazionale, configurandosi, così, una giurisdizione funzionale degli Stati, che agirebbero, quindi, in qualità di depositari, mandatari, amministratori fiduciari delle generazioni future e presenti<sup>9</sup>. A tale proposito, è stato altresì evidenziato che, poiché il portatore d'interesse verso la protezione del patrimonio culturale, ossia l'umanità, non è soggetto di diritto internazionale, nell'ordinamento internazionale chi parla ed agisce direttamente a salvaguardia del patrimonio culturale, per conto dell'umanità, sono apposite organizzazioni internazionali e gli Stati<sup>10</sup>.

Il patrimonio culturale è stato, quindi, storicamente considerato in particolar modo come un patrimonio appartenente all'umanità intesa nel suo insieme. Ciò è confermato, tra le altre, dalla definizione di patrimonio culturale prevista dalla Convenzione UNESCO del '72 che, nel descrivere le categorie di monumenti, agglomerati e siti da includere in tale definizione, riconosce come criterio identificativo essenziale il loro eccezionale valore universale<sup>11</sup>.

L'identificazione del beneficiario della protezione del patrimonio culturale come l'umanità intesa nel suo complesso emerge, altresì, da alcuni criteri di selezione per l'iscrizione di un sito nella Lista del Patrimonio Mondiale, illustrati nelle Linee Guida per l'applicazione della Convenzione del patrimonio mondiale<sup>12</sup>. Queste specificano che l'ecce-

---

<sup>8</sup> CICIRIELLO, *Valorizzazione e gestione sostenibile dei beni culturali "patrimonio comune dell'umanità"*, in D'ATENA (a cura di), *Studi in onore di Pierfrancesco Grossi*, Milano, 2012, 103.

<sup>9</sup> LEANZA, *Lo stato dell'arte nella protezione dei beni culturali in tempo di guerra*, in questa *Rivista*, 2011, 371-372.

<sup>10</sup> MUCCI, *La diversità del patrimonio e delle espressioni culturali nell'ordinamento internazionale – da "ratio" implicita a oggetto diretto di protezione*, Napoli, 2012, 115.

<sup>11</sup> Convenzione UNESCO riguardante la Protezione sul Piano Mondiale del Patrimonio Culturale e Naturale, cit., art. 1.

<sup>12</sup> WHC. 13/01, *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention*, luglio 2013, 20-21.

zionale valore universale che un bene deve presentare per essere considerato parte del patrimonio mondiale, parametro già previsto dalla Convenzione stessa, si sostanzia nel riconoscimento di almeno uno dei dieci criteri ivi previsti, tra i quali: (i) rappresentare un capolavoro del genio creativo dell'uomo, (ii) mostrare un importante interscambio di valori umani, in un lungo arco temporale o all'interno di un'area culturale del mondo, sugli sviluppi nell'architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio, (iii) costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico, o di un paesaggio, che illustri uno o più importanti fasi nella storia umana.

In tale ottica, il valore universale del patrimonio culturale sembra essere considerato con riferimento alla sua storicità e alla sua capacità di testimoniare l'umanità passata a beneficio presente e futuro dell'intera comunità mondiale. Il patrimonio culturale è, quindi, in molte occasioni considerato come un bene da tutelare nell'interesse della collettività.

3. *Dimensione umana nella tutela del patrimonio culturale: l'individuo come beneficiario della tutela.*- Allo stesso tempo, il patrimonio culturale è considerato in numerosi strumenti internazionali anche nella sua dimensione umana, ossia viene identificato in ciò che è significativo per gli individui e le singole comunità in quanto contribuisce a formare l'identità di questi. Sono esempi in questo senso, tra le altre, le definizioni di patrimonio culturale che vengono fornite dalla Convenzione di Faro<sup>13</sup> che afferma che «l'eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi»<sup>14</sup>; e dalla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale<sup>15</sup>, che evidenzia che «il patrimonio culturale intangibile, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e la storia e produce in loro un senso di identità e continuità»<sup>16</sup>. Anche le sopra menzionate Linee Guida per l'applicazione della Convenzione UNESCO del '72, in

---

<sup>13</sup> Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, Faro, 2005.

<sup>14</sup> *Ibidem*, art. 2, lett. b).

<sup>15</sup> Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, Parigi, 2003.

<sup>16</sup> *Ibidem*, art. 1, lett. b).

alcuni dei criteri stabiliti al fine dell'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale, lasciano intravedere una certa attenzione verso il carattere "vivente" del patrimonio, confermando implicitamente la dimensione umana dello stesso. Tra tali criteri vi è, infatti, quello di «essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa»<sup>17</sup>.

Da quanto sopra riportato, vengono alla luce due temi: quello della continuità, ossia dell'evoluzione vivente di quel complesso di beni, valori, credenze, conoscenze e tradizioni che formano il patrimonio culturale di una comunità, e quello della autoidentificazione, ossia del processo di riconoscimento da parte di un individuo o di una comunità dei propri riferimenti culturali rappresentativi.

Da un lato, la continuità nell'evoluzione di ciò che costituisce il patrimonio culturale (riscontrabile prevalentemente nel patrimonio culturale immateriale, ma anche in quello materiale se si pensa a come, ad esempio, l'utilizzo che viene fatto di piazze, strade, siti o monumenti possa influire sul "modo di vita" dei singoli e sulle loro usanze sociali) e, dall'altro, la ricerca da parte dei singoli della loro identità, tramite un processo di autoidentificazione culturale che implica sia la conoscenza delle testimonianze del passato che la partecipazione culturale nel presente, aggiungono tra i beneficiari della protezione del patrimonio culturale, oltre all'umanità come unica entità globale, anche i singoli individui, in quanto portatori dell'interesse a vedere protetta la loro identità, manifestazione ed urgenza della dignità umana.

La tutela del patrimonio culturale, nonché il diritto ad accedervi e di goderne, sembra inserirsi, quindi, in questo modo, nell'ambito della tutela internazionale dei diritti umani.

4. *Tutela del patrimonio culturale come parte integrante della normativa internazionale sui diritti umani, in particolare sui diritti culturali.*- La sussistenza di un interesse collettivo, oltre che individuale, alla base della tutela del patrimonio culturale, inserisce lo stesso, secondo la dottrina, in quella categoria di diritti umani definiti di "terza generazione". I diritti appartenenti a questa categoria sono identificati come quei diritti basati sul principio di solidarietà o fraternità e consistenti, appunto, in diritti collettivi o di gruppo, a differenza dei diritti di prima generazione (i diritti civili e politici) e di quelli di seconda generazione (i diritti economici, sociali e culturali) tipicamente di natura individuale. La stessa dottrina evidenzia come i diritti di terza generazione non siano destinati a sostituirsi a quelli di prima e di seconda, ma siano con essi

---

<sup>17</sup> WHC. 13/01, *Operational Guidelines*, cit., 20-21.

interdipendenti. In particolare, per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale, tale interdipendenza assume le vesti della funzionalità al godimento dei diritti culturali degli individui<sup>18</sup>.

I diritti culturali trovano origine nel diritto internazionale in numerosi strumenti, sia di tipo universale che regionale, relativi ai diritti umani, in particolare, tra gli altri, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, che all'art. 27 stabilisce che «ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore»; e nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali<sup>19</sup>, che all'art. 15 stabilisce: «Gli Stati parte del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo: a) a partecipare alla vita culturale; b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni; c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale».

Da tali articoli, dal contenuto estremamente ampio, discendono una serie di diritti che rientrano nel novero dei diritti culturali, di cui tuttora non esiste una chiara ed univoca identificazione, coprendo questi una vasta quantità di diritti collegati tra loro. Si sono adoperati per la loro classificazione un gruppo internazionale di lavoro, denominato il “Gruppo di Friburgo”, facente capo all'Istituto Interdisciplinare di Etica e dei Diritti dell'Uomo dell'Università di Friburgo, che nel 2007 ha formulato la Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali, ed il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite che, con la risoluzione 10/23<sup>20</sup>, e con la successiva risoluzione 19/6<sup>21</sup> (che ha esteso il mandato conferito con la risoluzione precedente), ha stabilito una procedura speciale denominata “*Inde-*

---

<sup>18</sup> MUCCI, *op. cit.*, 116-118.

<sup>19</sup> Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, New York 1966.

<sup>20</sup> UN Doc. A/HRC/RES/10/23, Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, decima sessione, risoluzione 10/23, 26 marzo 2009.

<sup>21</sup> UN Doc. A/HRC/RES/19/6, Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, diciannovesima sessione, risoluzione 19/6, 3 aprile 2012.

*pendent expert in the field of cultural rights*” incaricando un Esperto Indipendente nell’ambito dei Diritti Culturali, la Prof.ssa Farida Shaheed, di svolgere determinate attività relative allo studio dei diritti culturali, predisponendo dei rapporti annuali a riguardo indirizzati al Consiglio per i Diritti Umani e all’Assemblea Generale nelle Nazioni Unite. Come anticipato, i diritti culturali coinvolgono un vasto numero di diritti, tutti essenzialmente legati al concetto base della tutela dell’identità culturale<sup>22</sup>. L’analisi che segue è volta ad analizzare in che misura la tutela del patrimonio culturale rientri nell’ambito della tutela dei diritti culturali.

4.1. *Dichiarazione di Friburgo*. 4.1.1. *Valore internazionale della Dichiarazione*.- La Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali è stata presentata dal “Gruppo di Friburgo” agli attori dei tre settori: pubblico (gli Stati e le loro istituzioni), civile (le organizzazioni non governative ed altre associazioni e istituzioni a scopo non lucrativo) e privato (le imprese), per favorire il riconoscimento e l’attuazione dei diritti culturali a livello locale, nazionale, regionale ed universale<sup>23</sup>.

Il Gruppo di Friburgo ha ritenuto, nel redigere la Dichiarazione, che i diritti culturali enunciati nella stessa fossero già riconosciuti in modo sparso in un gran numero di strumenti relativi ai diritti umani, e che fosse importante riunirli per garantirne la visibilità e la coerenza e favorirne l’effettività<sup>24</sup>.

Tale Dichiarazione non rappresenta uno strumento di diritto internazionale vero e proprio in quanto è stata sottoscritta<sup>25</sup> essenzialmente da privati, da ONG e da altre associazioni. Ad ogni modo è innegabile il valore interpretativo della stessa, nonché il ruolo fondamentale che gli operatori nel settore civile, come le associazioni e le ONG, firmatarie in gran numero della Dichiarazione, potrebbero ipoteticamente svolgere nel persuadere i governi a porre l’attenzione sui suoi contenuti.

4.1.2. *Partecipazione alla vita culturale e accesso al patrimonio culturale: momento attivo e momento passivo del processo di protezione del patrimonio tramite la formazione dell’identità*.- La Dichiarazione di Friburgo definisce in modo chiaro il concetto di identità culturale, fulcro dell’intera disciplina sui diritti culturali, e lo lega alla definizione di

---

<sup>22</sup> Sui diritti culturali si veda BIDAULT, *La protection internationale des droits culturels*, Bruxelles, 2009, XI, 3-4.

<sup>23</sup> Dichiarazione di Friburgo sui Diritti Culturali, cit., Preambolo.

<sup>24</sup> *Ibidem*.

<sup>25</sup> Per la lista degli aderenti alla Dichiarazione, aggiornata al 31 luglio 2013, è possibile consultare il sito dell’Istituto Interdisciplinare di Etica e dei Diritti dell’Uomo dell’Università di Friburgo all’indirizzo [unifr.ch/iiedh](http://unifr.ch/iiedh).

cultura (brevemente quale qualsiasi tipo di manifestazione con cui una persona o un gruppo esprime la propria umanità) e di comunità culturale (quale gruppo di persone che condividono dei riferimenti costitutivi di un'identità culturale comune che intendono preservare e sviluppare), facendo emergere inequivocabilmente la dimensione umana della nozione di cultura ed il legame che la tutela della stessa presenta con la tutela della dignità dei singoli. Ciò emerge chiaramente dall'art. 2 della Dichiarazione, che stabilisce che, ai fini della stessa, l'espressione "identità culturale" sia intesa come l'insieme dei riferimenti culturali con il quale una persona, sola o in comune, si definisce, si costituisce, comunica e intende essere riconosciuta nella sua dignità.

Gli specifici diritti culturali identificati dalla Dichiarazione sono, brevemente, quelli relativi all'educazione e alla formazione, alla comunicazione e informazione, alla cooperazione culturale, al riferirsi o meno ad una comunità culturale, all'identità e al patrimonio culturali, all'accesso e alla partecipazione<sup>26</sup> alla vita culturale.

In particolare, va rilevato che l'analisi congiunta di questi ultimi, in particolare descritti dagli articoli 3 e 5 della Dichiarazione<sup>27</sup>, potrebbe rappresentare un'affermazione dell'identificazione della tutela del patrimonio culturale come parte integrante della tutela dei diritti culturali.

Gli articoli sopra citati puntano l'attenzione, tra le altre cose, sul tema dell'accesso al patrimonio culturale e della sua conoscenza, l'uno, e della partecipazione alla vita culturale, l'altro.

---

<sup>26</sup> Sulla partecipazione alla vita culturale e diritti culturali si veda FERRI, *L'evoluzione del diritto di partecipare alla vita culturale e del concetto di diritti culturali nel diritto internazionale*, in questa *Rivista*, 2014, 211 ss.

<sup>27</sup> L'art. 3 della Dichiarazione stabilisce: «ogni persona, sola o in comune, ha diritto a) di scegliere e di vedere rispettata la propria identità culturale nella diversità dei suoi modi di espressione; questo diritto si esercita in particolare in relazione con la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di opinione e di espressione; b) di conoscere e di vedere rispettata la propria cultura nonché le culture che, nelle loro diversità costituiscono il patrimonio comune dell'umanità; ciò implica in particolare il diritto alla conoscenza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, valori essenziali di questo patrimonio; c) di accedere, in particolare attraverso l'esercizio dei diritti all'educazione e all'informazione, ai patrimoni culturali che costituiscono le espressioni delle diverse culture e delle risorse per le generazioni future». Il successivo art. 5 sancisce che «ogni persona, sola o in comune, ha il diritto di accedere e di partecipare liberamente, senza considerazione di frontiere, alla vita culturale attraverso le attività di sua scelta. Questo diritto comprende in particolare: a) la libertà di esprimersi, pubblicamente o in privato, nella o nelle lingue di sua scelta; b) la libertà di esercitare, d'accordo con i diritti riconosciuti nella Dichiarazione, le proprie pratiche culturali e di perseguire un modo di vita associato alla valorizzazione delle proprie risorse culturali, in particolare nell'ambito dell'utilizzazione, della produzione e della diffusione dei beni e dei servizi; c) la libertà di sviluppare e di condividere conoscenze, espressioni culturali, di condurre ricerche e di partecipare alle diverse forme di creazione, nonché ai suoi benefici; d) il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali legati alle opere che siano frutto della sua attività culturale».



Sinteticamente, sembrerebbe potersi dire che, dall'analisi congiunta di tali articoli, si possano individuare un momento attivo ed uno passivo nella tutela del patrimonio. Da una parte, infatti, vi è la partecipazione alla vita culturale, intesa come momento attivo nella creazione e conservazione del patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, che, considerato nella sua dimensione umana, rappresenta una continua, in perenne evoluzione, espressione di identità. Dall'altra parte appaiono l'accesso al patrimonio e la sua conoscenza, che sembrerebbero, invece, rappresentare il momento, per così dire, passivo del processo di tutela del patrimonio culturale: ossia il momento in cui, tramite l'educazione e l'informazione, l'individuo assimila il patrimonio lasciategli in eredità dal passato come parte della sua cultura e identità. Dal momento passivo della conoscenza e dell'accesso al patrimonio, l'individuo diventa in grado di scegliere come partecipare alla vita culturale per poi, nel momento attivo, trasmettere il patrimonio tramandatogli e/o creare nuovi beni, valori, modi di vita, ecc., potenzialmente degni di essere considerati patrimonio culturale in futuro.

È tale dualità di momenti, quello attivo, di creazione e trasmissione, e quello passivo, di conoscenza, dinamicamente interconnessi tra loro, che unisce il passato al futuro e tutela effettivamente il patrimonio, in una visione dinamica dello stesso, quale espressione e fonte di identità.

In altre parole, si può in qualche modo dire che la conoscenza e la comprensione del patrimonio culturale siano propedeutiche alla partecipazione alla vita culturale che, a sua volta, è propedeutica a tutelare il patrimonio culturale stesso in quanto, sulla base di una consapevolezza identitaria, un'effettiva partecipazione alla vita culturale preserva il patrimonio già esistente e ne crea di nuovo. Alla luce di tale interpretazione, l'interdipendenza tra la protezione del patrimonio culturale e la tutela dei diritti culturali diventa, quindi, reciprocamente funzionale.

Nell'ottica dei diritti culturali sanciti dalla Dichiarazione la protezione del patrimonio non assume rilievo solo ai fini della sua conservazione statica a beneficio dell'umanità, ma a beneficio della possibilità dei singoli di potervi accedere (e, quindi, di formare parte della propria identità) e di poterlo trasmettere e reinterpretare esprimendosi con continuità rispetto allo stesso (e, quindi, di nuovo, di poter formare ancora un'altra parte della propria identità) permettendo, in questo modo, al patrimonio di poter sopravvivere e rinnovarsi.

La tutela del patrimonio culturale in sé assumerebbe, in quest'ottica, il rango di diritto culturale in quanto diretta origine e diretto risultato dell'applicazione di alcuni diritti culturali espressamente riconosciuti dalla Dichiarazione come tali.

L'interpretazione di cui sopra, relativa alla distinzione tra il momento attivo e quello passivo della tutela del patrimonio culturale, inteso come espressione e ricerca identitaria dei singoli, potrebbe, in qualche modo, ripercorrere nei contenuti la tripartizione dei poli interdipendenti tra loro relativi ai diritti culturali, individuati dalla dottrina come esempio di attuazione del principio di indivisibilità di tutti i diritti umani<sup>28</sup>. A tale riguardo, sono classificate come questioni centrali: a) l'identità, ossia i diritti e libertà di scegliere e vivere la propria identità; b) la comunicazione, ossia i diritti all'istruzione durante tutto l'arco della vita, all'informazione rispettosa delle diversità culturali e al patrimonio; e c) la creazione, ossia tutte le libertà relative alle attività creative<sup>29</sup>.

4.1.3. *Patrimonio culturale e diversità culturale come veicoli per la pace.*- La Dichiarazione, proprio sul tema dell'accesso al patrimonio culturale, richiama l'importanza della diversità culturale, lasciando intendere come la formazione dell'identità culturale sia un processo che coinvolge la conoscenza della propria cultura come delle altre.

In effetti, la pluralità di momenti a cui si è accennato in precedenza, della conoscenza e della creazione o prosecuzione del patrimonio culturale, attraverso la formazione della propria identità culturale, sembra emergere anche nella definizione che la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali del 2005 offre sul concetto di diversità culturale. Questa afferma, infatti, che «la diversità culturale non è riflessa unicamente nelle varie forme mediante cui il patrimonio culturale dell'umanità viene espresso, arricchito e trasmesso grazie alla varietà delle espressioni culturali, ma anche attraverso modi distinti di creazione artistica, di produzione, di diffusione, di distribuzione e di apprezzamento delle espressioni culturali, indipendentemente dalle tecnologie e dagli strumenti impiegati»<sup>30</sup>.

Del resto, come lapidariamente ha affermato l'ECOSOC affrontando il tema della diversità culturale, «le culture non hanno confini fissi»<sup>31</sup>. Da ciò, si può aggiungere, consegue che neanche le singole identità culturali ne abbiano ed il rispetto di tali identità si basa anche sulla salvaguardia del patrimonio culturale che contribuisce a formarle.

---

<sup>28</sup> MUCCI, *op.cit.*, 120.

<sup>29</sup> *Ibidem.* MEYER-BISCH, *Analyse des droits culturels*, in *Droits fondamentaux*, n. 7, janvier 2008 – décembre 2009, 19 (prov.) e seguenti, tale riferimento può essere trovato al seguente indirizzo internet: [www.droits-fundamentaux.org](http://www.droits-fundamentaux.org).

<sup>30</sup> Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, cit., art. 4.

<sup>31</sup> ECOSOC, *Commento Generale n. 21*, UN Doc. E/C.12/GC/21, 21 dicembre 2009, par. 41.

Pertanto, non si ritiene peregrino affermare che sia proprio la stretta interrelazione tra il concetto di patrimonio, diversità e identità culturali a costituire la base dell'inserimento della tutela del patrimonio culturale nell'ambito della normativa sui diritti umani, in particolare in quella sui diritti culturali.

A tale riguardo, la dottrina si è espressa chiaramente affermando che i diritti culturali non sono parte di "società chiuse" ma, al contrario, di "società aperte" al mescolamento di culture e identità<sup>32</sup>. Sullo stesso tema è stato anche affermato che è attraverso la diversità di riferimenti che la persona può gestire la sua identità nel corso della vita e che la stessa diversità culturale è una condizione, non solo per avere la libertà di scelta, ma anche per la pace<sup>33</sup>.

La Dichiarazione di Friburgo e, in dottrina, i suoi autori e interpreti, oltre ad avere il grande merito di avere identificato in modo coerente e sistematico la portata dei diritti culturali, hanno anche quello di aver sottolineato la questione del loro collegamento, attraverso il rispetto delle singole identità, con il più ampio tema della pace. Gli autori della Dichiarazione, infatti, si dicono chiaramente convinti che «le violazioni dei diritti culturali provochino tensioni e conflitti di identità, che siano alcune delle cause principali della violenza, delle guerre e del terrorismo»<sup>34</sup>. Tale convinzione richiama quella già solennemente affermata nell'Atto Costitutivo dell'UNESCO in cui si legge che la «pace deve essere stabilita sulla base della solidarietà intellettuale e morale dell'umanità»<sup>35</sup>.

4.2. *Procedura speciale del Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani: analisi dell'Esperto Indipendente nell'ambito dei Diritti Culturali.*- Come anticipato, il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite con le risoluzioni 10/23 e 19/6, ha incaricato un Esperto Indipendente nell'ambito dei diritti culturali di analizzare l'estensione e l'applicazione di tale categoria di diritti predisponendo dei rapporti annuali che contengano raccomandazioni a riguardo.

Con il Rapporto del marzo 2011<sup>36</sup> l'Esperto Indipendente ha indagato sul tema dell'inclusione della tutela del patrimonio culturale e del suo accesso e godimento nell'ambito della normativa sui diritti umani e, a tale riguardo, ha presentato diverse conclusioni di seguito sintetizzate.

---

<sup>32</sup> DECAUX, *Prefazione* a BIDAULT, *op. cit.*, XI.

<sup>33</sup> MEYER-BISCH, *op. cit.*, 12.

<sup>34</sup> Dichiarazione di Friburgo, *cit.*, Preambolo.

<sup>35</sup> Atto Costitutivo UNESCO, Londra 1945, Preambolo.

<sup>36</sup> UN Doc. A/HRC/17/38, Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, diciassettesima sessione, 21 marzo 2011.

4.2.1. *Tutela del patrimonio culturale come questione riguardante i diritti umani.*- L'Esperto Indipendente è molto chiaro nell'affermare che il bisogno di proteggere e preservare il patrimonio culturale sia una questione riguardante i diritti umani e che il patrimonio culturale è rilevante non solo di per sé ma anche in relazione alla sua dimensione umana, in particolare nel suo significato per gli individui e le comunità nonché nei processi di identificazione e sviluppo degli stessi. Ciò, sostiene l'Esperto Indipendente, è riflesso nel diritto e nella prassi internazionale<sup>37</sup>.

L'Esperto Indipendente, introducendo la questione del patrimonio culturale come parte dei diritti umani, ne sottolinea allo stesso tempo il valore universale ed evidenzia il valore della diversità culturale in tale ambito, facendo sin da subito emergere la stretta interdipendenza tra la dimensione universale e quella umana del patrimonio. L'Esperto afferma, infatti, che, «per parlare di patrimonio culturale nel contesto dei diritti umani bisogna prendere in considerazione la pluralità di patrimoni attraverso cui gli individui e le comunità esprimono la loro umanità, danno significato alla loro esistenza, costruiscono i loro punti di vista e rappresentano il loro legame con le forze esterne che influenzano la loro vita»<sup>38</sup> e richiama le parole dell'ECOSOC che afferma che «il concetto di cultura deve essere visto non come una serie di manifestazioni isolate o compartimenti stagni, ma come un processo interattivo in cui individui e comunità, preservando le loro specificità e i loro fini, danno espressione alla cultura dell'umanità»<sup>39</sup>.

Più nello specifico, sulla questione della dimensione umana del patrimonio culturale, lo stesso Esperto Indipendente sostiene che «la definizione di patrimonio culturale non è limitata a cosa è considerato essere un valore eccezionale per l'umanità intera, ma piuttosto questa include cosa è significativo per individui e comunità»<sup>40</sup>. Una definizione di comunità culturale che l'Esperto ha considerato degna di nota è quella proposta dalla Convenzione di Faro, che afferma che «una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future»<sup>41</sup>.

È proprio sull'identificazione di cosa sia significativo per individui e comunità che l'Esperto mette in luce una serie di questioni. Alcune di

---

<sup>37</sup> *Ibidem*, par. 77.

<sup>38</sup> *Ibidem*, par. 6.

<sup>39</sup> *Commento Generale n. 21*, cit., par. 12.

<sup>40</sup> UN Doc. A/HRC/17/38, Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, diciassettesima sessione, 21 marzo 2011, par. 7.

<sup>41</sup> *Ibidem*, par. 62, e Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, cit., art. 2, lett. b).

queste riguardano quali soggetti possano definire cosa costituisca patrimonio culturale e quale sia il suo significato, cosa debba essere considerato da proteggere come patrimonio culturale e in quale misura gli individui e le comunità possano partecipare all'interpretazione, protezione, conservazione del patrimonio<sup>42</sup>.

In relazione ai primi di tali quesiti, è interessante notare come l'Esperto Indipendente sottolinei il fatto che la tutela del patrimonio culturale include non solo una protezione, per così dire, di tipo positivo dello stesso, ma anche una di tipo negativo, ossia la possibilità che individui e comunità non siano forzatamente identificati univocamente dentro a una storia, simbologia, valore o altro che siano considerati o imposti come prevalenti. In altre parole, la protezione del patrimonio culturale include anche il diritto degli individui e delle comunità di poter contestare norme e valori dominanti<sup>43</sup>. Per questo motivo, accanto al ruolo principale degli Stati (stabilito dalla Convenzione UNESCO del '72, che all'art. 3 prevede che spetta a ciascuno Stato partecipare alla Convenzione di identificare e delimitare i differenti beni situati sul suo territorio), la partecipazione di individui e comunità nel processo di identificazione del patrimonio culturale è fortemente raccomandata dall'Esperto<sup>44</sup>.

Del resto, come ricorda lo stesso Esperto, il patrimonio culturale non è costituito solo da ciò di cui individui e comunità vanno fieri, ma anche da ciò che rappresenta momenti "scuri" del passato<sup>45</sup>: il patrimonio culturale è la memoria dell'umanità e come tale, non si può correre il rischio che vada persa o alterata con eventuali politiche strumentali a tal fine. La partecipazione degli individui e delle comunità rappresenta, quindi, nel processo di individuazione del patrimonio culturale, la garanzia del rispetto della memoria e della verità storica.

A tale riguardo, nel raccomandare la partecipazione degli individui coinvolti e delle comunità nell'ambito dell'intero processo di identificazione, selezione, classificazione, interpretazione, conservazione, protezione, amministrazione e sviluppo del patrimonio culturale, l'Esperto è molto chiaro nel sottolineare che nessuna iscrizione sulla lista UNESCO relativa al patrimonio culturale, o liste o registri nazionali, dovrebbe essere richiesta o effettuata senza il consenso libero, preventivo e informato delle comunità<sup>46</sup>. Lo stesso consenso viene raccomandato agli Stati su eventuali decisioni di distruzione, danneggiamento o alterazione del patrimonio culturale (posto ad ogni modo il compito degli Stati stessi di

---

<sup>42</sup> *Ibidem*, par. 9.

<sup>43</sup> *Ibidem*, paragrafi 10-11.

<sup>44</sup> *Ibidem*, par. 80, lett. c).

<sup>45</sup> *Ibidem*, par. 8.

<sup>46</sup> *Ibidem*, par. 80, lett. c).

prendere misure per preservare/proteggere il patrimonio culturale dalla distruzione o danneggiamento da parte di terzi)<sup>47</sup>, nonché ai ricercatori intenzionati a studiare il patrimonio culturale di determinate comunità, a registrarne le manifestazioni e a diffonderlo<sup>48</sup>. Inoltre, anche ai professionisti del settore del patrimonio e delle istituzioni culturali (musei, biblioteche e archivi in particolare) l'Esperto raccomanda di creare una stretta relazione con le comunità e gli individui depositari di un certo patrimonio nonché di rispettare il contributo degli stessi individui e comunità sul significato, sull'interpretazione, sulla diffusione ed esposizione di tale patrimonio e di considerare in buona fede le loro domande di restituzione<sup>49</sup>.

È evidente come le raccomandazioni di cui sopra abbiano a cuore il rispetto della dignità identitaria degli individui e delle comunità "custodi" del patrimonio culturale, oltre che il patrimonio culturale stesso a beneficio dell'umanità.

Il rapporto dell'Esperto costituisce, così, una novità nella disciplina internazionale sul patrimonio culturale in quanto uno dei primi strumenti interpretativi che accoglie con specifiche raccomandazioni l'interpretazione che sembra elevare proprio il diritto alla conservazione e protezione del patrimonio culturale, inteso nella sua dimensione umana, (e non solo il diritto al suo accesso e godimento e alla partecipazione alla vita culturale) a rango di diritto umano.

*4.2.2. Diritto all'accesso al patrimonio culturale e al suo godimento come diritto umano.*- Al contrario, l'affermazione dell'Esperto Indipendente che anche il diritto all'accesso al patrimonio culturale e al suo godimento formi, in quanto tale, parte del diritto internazionale sui diritti umani, trova già una solida e diffusa base giuridica direttamente in diverse norme sulla tutela dei diritti umani già convenzionalmente riconosciute (quali, in particolare, quelle sul diritto di prendere parte alla vita culturale<sup>50</sup>, sul diritto dei membri delle minoranze di godere delle loro propria cultura e sul diritto dei popoli indigeni all'autodeterminazione e a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare il patrimonio culturale) nonché in norme relative ad altri diritti umani implicitamente collegati (quali il diritto alla libertà di espressione, la libertà di credo e religione, il diritto all'informazione e il diritto all'educazione)<sup>51</sup>.

Tale analisi ricognitiva da parte dell'Esperto Indipendente, nonché le raccomandazioni dello stesso, rappresentano, ad ogni modo, un impor-

---

<sup>47</sup> *Ibidem*, par. 80, lett. b).

<sup>48</sup> *Ibidem*, par. 80, lett. h).

<sup>49</sup> *Ibidem*, par. 80, lett. g).

<sup>50</sup> Sulla partecipazione alla vita culturale e diritti culturali si veda FERRI, *op. cit.*

<sup>51</sup> UN Doc. A/HRC/17/38, cit., paragrafo 78.

tante riconoscimento interpretativo nell'identificazione del contenuto di tali diritti e dei loro limiti.

Nello specificare il contenuto del diritto di accesso al patrimonio culturale e del suo godimento, l'Esperto Indipendente afferma che tale diritto include, sempre in diversi gradi riconosciuti tenendo in considerazione i diversi interessi e rapporti degli individui e delle comunità rispetto al patrimonio culturale, il diritto degli individui e delle comunità a, *inter alia*, conoscere, capire, entrare, visitare, fare uso di, mantenere, scambiare e sviluppare il patrimonio culturale, nonché il diritto di trarre beneficio dal patrimonio culturale e dalla creazione di altri. Questo comprende, inoltre, il diritto a partecipare nell'identificazione, interpretazione e sviluppo del patrimonio culturale, nonché alla progettazione e implementazione di programmi e regole per la sua conservazione e protezione<sup>52</sup>.

Tale identificazione dei contenuti del diritto di accesso al patrimonio culturale e del suo godimento sembra ripercorrere la precisazione che nel 2009 l'ECOSOC aveva fornito, nel suo Commento generale all'art. 15 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali sulla portata del termine "partecipare" alla vita culturale utilizzato in diversi strumenti internazionali. Questo ha specificato che ci sono, tra le altre, tre principali componenti correlate del diritto di partecipare alla vita culturale: a) partecipazione, b) accesso, e c) contributo alla vita culturale.

È nella coesistenza di tali componenti principali della partecipazione, dell'accesso e del contributo che si scorge nei diritti di accesso al patrimonio culturale e del suo godimento l'essenziale funzione dinamica, evolutiva, creativa, vivente che tali diritti hanno a tutela del patrimonio culturale stesso, sia con riferimento al suo ruolo "educativo", volto alla formazione dell'identità dell'individuo e alla sua conseguente partecipazione attiva alla vita culturale, sia con riferimento al suo ruolo di testimonianza dell'umanità da preservare a beneficio della collettività. Ruoli che, infine, di fatto, coincidono in quanto l'uno non potrebbe esistere senza l'altro. La tutela del patrimonio culturale in sé sembra, quindi, rientrare nell'ambito della materia dei diritti di accesso al patrimonio culturale e del suo godimento come causa e conseguenza degli stessi.

La conservazione del patrimonio, implica, quindi, la possibilità di accedervi in modo attivo, affinché questo, oltre ad essere accessibile a fini informativi ed educativi, costituisca anche parte integrante dei modi di vita delle comunità a cui "appartiene" e diventi, in questo modo, il nesso tra passato e futuro.

Ciò introduce il tema dei limiti ai diritti di accesso al patrimonio culturale e del suo godimento.

---

<sup>52</sup> *Ibidem*, par. 79.

4.2.3. *Limiti al diritto di accesso al patrimonio culturale e del suo godimento: diritti umani, contestualizzazione sociale e sviluppo sostenibile.*- Preme ora evidenziare la presenza, già prevista a livello convenzionale, di possibili limitazioni al diritto di accesso al patrimonio culturale e del suo godimento. A tale riguardo, l'Esperto Indipendente specifica che taluni strumenti internazionali statuiscono che alcune pratiche contrarie ai diritti umani non possono essere giustificate al fine della conservazione e protezione del patrimonio culturale, della diversità culturale o dei diritti culturali<sup>53</sup>. L'Esperto chiama a supporto di tale affermazione la Convenzione sul patrimonio culturale immateriale che sancisce espressamente che, ai fini della stessa Convenzione, «si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile»<sup>54</sup>.

Il riferimento di tale norma alla connessione tra il patrimonio culturale ed il principio dello sviluppo sostenibile (inteso come il soddisfacimento equo delle esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future<sup>55</sup>, ed ampliato al più ampio concetto di "sostenibilità", che comprende anche la dimensione sociale, economica, ecologica, geografica nonché culturale<sup>56</sup>) mette ancora una volta in luce l'interdipendenza tra la dimensione universale e la dimensione umana del patrimonio culturale. A tale proposito, è stato affermato in dottrina che «anche il patrimonio culturale, infatti, è una risorsa – essenziale ed insostituibile – per lo sviluppo delle comunità umane e la sua conservazione e protezione devono essere concepite come indissolubilmente legate alla più efficace valorizzazione del patrimonio stesso e dell'importante ruolo che esso può svolgere a sostegno del miglioramento della qualità della vita»<sup>57</sup>. In un'ottica di sviluppo sostenibile, quindi, il patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, sembrerebbe assumere una valenza prevalentemente sociale in quanto intorno ad esso ruota il benessere di una comunità nel presente a beneficio della stessa nel futuro. È opportuno, quindi, che l'accesso al patrimonio culturale e il godimento di questo avvenga, proprio al fine della conservazione del patrimonio stesso e della sua integrazione nei diversi contesti sociali, in modo equo e bilanciato affinché questo venga conservato nella sua valenza storica e allo stesso

---

<sup>53</sup> *Ibidem*, par. 74.

<sup>54</sup> Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, cit., art. 2, par. 1.

<sup>55</sup> Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, Rio de Janeiro 1992, Principio 3.

<sup>56</sup> CICIHELLO, *op. cit.*, 110.

<sup>57</sup> *Ibidem*.



tempo vissuto dinamicamente, ricreato e reinterpretato nelle sue potenzialità innovative che assecondino le evoluzioni artistiche e sociali. L'obiettivo della tutela dello sviluppo sostenibile è ciò che slega il patrimonio culturale dall'immobilismo del passato per unirlo, in modo dinamico ed innovativo, al futuro.

A tale riguardo, è interessante sottolineare che l'attenzione verso la cultura e la creatività quali veicoli di attuazione degli obiettivi internazionali di sviluppo sostenibile, è stata recentemente posta anche dalla Dichiarazione di Firenze redatta in occasione del terzo *Forum Mondiale dell'UNESCO*<sup>58</sup>.

Un'altra limitazione al diritto di accesso al patrimonio culturale e del suo godimento può essere riscontrata nella raccomandazione che l'Esperto rivolge agli operatori del turismo e delle industrie di intrattenimento di tenere in conto le rivendicazioni degli individui e delle comunità che "detengono" il patrimonio e che considerano che questo sia stato indebitamente usato, rappresentato o reso oggetto di appropriazione o danneggiato dalle loro attività<sup>59</sup>. Sulla questione dell'indebito sfruttamento del patrimonio culturale, di cui a tale ultima raccomandazione, è in corso attualmente una negoziato promossa dalla WIPO volta a redigere alcune convenzioni internazionali per proteggere i diritti di proprietà intellettuale collegati ai saperi tradizionali e alle espressioni culturali tradizionali<sup>60</sup>.

Ancora, l'Esperto sostiene che, come sottolineato da molti attori del settore, le limitazioni all'accesso possono anche essere imposte per assicurare la protezione e conservazione del patrimonio culturale contro danni, scomparsa o distruzione. Tale limitazione può essere svolta sulla base del riconoscimento di diversi gradi di legame che diversi individui e comunità hanno con il patrimonio culturale in modo che venga rispettato il dettame della stessa Convenzione sul patrimonio immateriale che prevede all'art. 2, par. 1<sup>61</sup> che l'accesso al patrimonio culturale immateriale debba essere garantito, «pur rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l'accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio culturale»<sup>62</sup>.

Con riferimento a tale ultima limitazione, preme evidenziare che il rispetto della possibilità di trasmissione autentica delle espressioni identitarie costitutive di un determinato patrimonio rappresenta un criterio di

---

<sup>58</sup> *Florence Declaration*, 4 ottobre 2014, *Third UNESCO World Forum on Culture and Cultural Industries* "Culture, Creativity and Sustainable Development. Research, Innovation, Opportunities".

<sup>59</sup> UN Doc. A/HRC/17/38, cit., paragrafo 80 (i).

<sup>60</sup> Si veda l'indirizzo: [www.wipo.int/tk/en/igc](http://www.wipo.int/tk/en/igc).

<sup>61</sup> Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, cit., art. 2, par. 1.

<sup>62</sup> UN Doc. A/HRC/17/38, cit., par. 75-76.

bilanciamento essenziale tra il diritto alla protezione e conservazione del patrimonio culturale ed il diritto di accesso allo stesso e del suo godimento. Diritti, questi, interdipendenti tra loro ed il cui bilanciamento nell'esecuzione è propedeutico alla concreta tutela di entrambi.

La comprensione del limite di applicazione degli uni o degli altri diritti, a favore o a discapito reciproco, costituisce una sfida difficile per gli operatori nel campo del patrimonio culturale, considerato che nell'epoca attuale della globalizzazione del turismo, può risultare problematico distinguere ciò che costituisce effettivo accesso al patrimonio, tutelato come diritto umano, da ciò che, invece, rappresenta una mera massificazione superficiale delle conoscenze culturali, che spesso provoca una decontestualizzazione sociale del patrimonio culturale a danno dello stesso.

4.3. *Giurisprudenza della Corte EDU sulla protezione del patrimonio culturale.*- In considerazione della sopra menzionata ottica, supportata dall'analisi dell'Esperto Indipendente e dalla Dichiarazione di Friburgo, che vede la protezione del patrimonio culturale come parte integrante della normativa internazionale sui diritti umani, in particolare dei diritti culturali, sembra interessante analizzare come la Corte di uno dei sistemi più evoluti in tema di diritti umani, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, abbia affrontato la questione.

È da precisare che, come evidenziato dalla stessa Corte in un rapporto del 2011, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non protegge esplicitamente i diritti culturali in quanto tali, tuttavia, la Corte, per mezzo di un'interpretazione dinamica di diversi articoli della Convenzione, ha progressivamente riconosciuto l'esistenza di alcuni diritti che possono rientrare nella nozione di diritti culturali in senso ampio. Tra questi, il diritto all'accesso alla cultura, il diritto all'identità culturale e il diritto alla protezione del patrimonio culturale e naturale<sup>63</sup>.

Su tale ultimo diritto, sembra interessante notare come, nell'orientamento giurisprudenziale della Corte, questo sia preso in considerazione principalmente come limitazione di altri diritti umani al fine di tutelare un interesse pubblico. A tale proposito, si possono ricordare i casi *Perinelli e altri c. Italia*<sup>64</sup> e *Longobardi e altri c. Italia*<sup>65</sup>, in cui la Corte aveva riconosciuto la legittimità dell'esproprio di alcuni terreni (e quindi negato la violazione del diritto alla proprietà tutelato dall'art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU) situati in zone archeologiche italiane giustificando la totale assenza d'indennizzo sulla base della salvaguardia del pa-

---

<sup>63</sup> *Les droits culturels dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, Consiglio d'Europa/Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, gennaio 2011, par. 1-2.

<sup>64</sup> Caso *Perinelli e altri c. Italia*, n. 7718/03, sentenza del 26 giugno 2007.

<sup>65</sup> Caso *Longobardi e altri c. Italia*, n. 7670/03, sentenza del 26 giugno 2007.

trrimonio culturale e artistico. Ancora, nel caso *Beyeler c. Italia*<sup>66</sup>, l'attore lamentava di essere stato privato, da parte del Ministero dei Beni Culturali nell'esercizio del diritto di prelazione, del suo diritto di proprietà su un dipinto di Van Gogh. In questo caso la Corte, pur in finale riconoscendo la tutela del diritto di proprietà (basandosi, in breve, sull'assenza di un giusto equilibrio nelle modalità di esercizio del diritto di prelazione), aveva comunque sostenuto che il controllo da parte dello Stato del mercato delle opere d'arte costituisca uno scopo legittimo al fine della protezione del patrimonio culturale e artistico di un paese. Con riferimento alle opere realizzate da artisti stranieri, la Corte ha, inoltre, ammesso la legittimità dell'azione di uno Stato che accoglie lecitamente sul suo territorio opere appartenenti al patrimonio culturale di tutte le nazioni e che privilegia la soluzione più adatta a garantire una larga accessibilità a beneficio del pubblico, nell'interesse generale della cultura universale<sup>67</sup>.

Anche nella visione della Corte, quindi, la tutela del patrimonio culturale risulta essere strettamente collegata con il diritto all'accesso alla cultura e, implicitamente, quindi, con il diritto all'identità culturale, da formarsi sulla base della conoscenza delle diversità culturali (come dimostra l'attenzione della Corte verso il diritto all'accesso al «patrimonio culturale di tutte le nazioni» e non, quindi, solo a quello «appartenente», se di appartenenza si può parlare in tema di patrimonio culturale, ai singoli Stati).

Anche nell'ottica della Corte, quindi, la tutela del patrimonio culturale, seppur riconosciuta solo come scopo legittimo alla limitazione di altri diritti umani e non come vero e proprio diritto umano, ed il diritto di accesso ad esso, volto alla formazione di una identità culturale che conosca le diversità, sembrano essere diritti ontologicamente interdipendenti.

5. *Conclusioni.*- La tutela del patrimonio culturale non è sancita in modo espresso all'interno degli strumenti internazionali relativi alla protezione dei diritti umani. Tuttavia, l'interpretazione di alcune di tali norme, in particolare di alcune norme relative ai diritti culturali, da parte dell'Esperto Indipendente incaricato dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, del Gruppo di Friburgo, nonché della giurisprudenza della Corte EDU, lascia intravedere, più o meno esplicitamente, una reciproca dipendenza funzionale, volta alla tutela dell'identità culturale dei singoli nel rispetto delle diversità culturali, tra la tutela del patrimonio culturale ed i diritti di accesso ad esso, del suo godimento e di partecipazione alla vita culturale (diritti già inclusi in diversi strumenti

---

<sup>66</sup> Caso *Beyeler c. Italia*, n. 33202/96, sentenza del 5 gennaio 2000.

<sup>67</sup> *Ibidem*, par. 113.

internazionali che comprendono i diritti culturali). Tale interdipendenza, di fatto, sembra indirettamente includere la tutela del patrimonio culturale di per sé nell'ambito della tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti culturali. Ciò in quanto il patrimonio, nel suo continuo progredire ed essere oggetto allo stesso tempo dell'espressione e della ricerca delle identità dei singoli, può essere considerato sia come elemento essenziale per l'applicazione dei suddetti diritti culturali, sia come il prodotto di tale applicazione che consente la trasmissione, la creazione e la conservazione dello stesso patrimonio.

È emerso, quindi, come il fine ultimo della tutela del patrimonio culturale, inteso tanto a beneficio dell'umanità intera, quanto nella sua dimensione umana, corrisponda alla tutela della formazione dell'identità culturale degli individui, garantita, brevemente, tramite il loro accesso, partecipazione e contributo al patrimonio culturale stesso.

Ciò sembra anche spiegare le ragioni dell'esistenza di un doppio beneficiario della tutela del patrimonio, l'umanità intera e l'individuo singolo, delineata nei primi paragrafi di questo scritto. In breve, nella materia del rispetto del patrimonio culturale, l'interesse collettivo, considerato anche nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, e l'interesse del singolo sembrerebbero corrispondere. L'uno non potrebbe essere soddisfatto senza la soddisfazione dell'altro e viceversa.

In virtù di tale corrispondenza e in considerazione del fatto che, come anticipato, in tema di tutela del patrimonio, organizzazioni internazionali e Stati si fanno mandatari all'interno dell'ordinamento internazionale della protezione degli interessi dell'umanità, che in quanto tale non può farlo non essendo tecnicamente un soggetto di diritto, la circostanza che la tutela del patrimonio culturale venga considerata, seppur indirettamente, parte della normativa sui diritti umani, sembra poter includere anche gli individui (che, secondo parte della dottrina<sup>68</sup> possono essere ritenuti soggetti di diritto internazionale), accanto alle organizzazioni internazionali e agli Stati, come soggetti abilitati ad agire direttamente a tutela del patrimonio culturale.

In tale ottica, questi sembrerebbero potersi considerare, in teoria, qualificati ad instaurare un procedimento di fronte agli organi giudicanti o di monitoraggio esistenti per la tutela dei diritti umani a cui gli individui possono direttamente accedere (come ad esempio, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte di Giustizia dell'UE, la Commissione Interamericana dei Diritti dell'Uomo e la Corte Africana dei Diritti Umani e dei Popoli) per difendere il patrimonio culturale, sia in qualità di portatori diretti dell'interesse a tale tutela, negata la quale la loro identità

---

<sup>68</sup> CONFORTI, *Diritto Internazionale*, IX edizione, Napoli, 2013, 23-24.

(e quindi dignità) potrebbe essere lesa, sia in quanto, per così dire, “mandatari”, insieme alle organizzazioni internazionali e agli Stati – come indicato nel precedente paragrafo 2 –, dell’umanità nella salvaguardia del patrimonio culturale. Infatti, l’interesse dell’umanità alla tutela del patrimonio corrisponde, di fatto, all’interesse degli individui.

Nell’individuo, quindi, e nei mezzi che esso ha a disposizione nell’ordinamento internazionale per difendere i suoi diritti umani, potrebbero coincidere la dimensione individuale e quella universale della tutela del patrimonio culturale, in virtù della descritta interdipendenza tra le stesse.

#### ABSTRACT

*The Human Dimension of Cultural Heritage under International Law:  
Identity and Cultural Rights*

Protection of cultural heritage under international law may be considered both in “universal” terms, which sees the whole of humanity as the beneficiary of protection, and in “human” terms making individuals, with their specific identities, the beneficiaries of protection.

While the first approach has always been largely integrated into international law instruments, the second one has emerged mainly in the last few years, with recent international instruments, in particular with UNESCO agreements on intangible cultural heritage and on cultural diversity, which have underlined the identity value of cultural heritage for individuals.

Such a human dimension of cultural heritage protection should be considered together with the agreements on cultural rights, which are an integral part of human rights.

Protection of cultural heritage is not expressly included within any existing agreement on human rights. However, the interpretation of certain human rights rules, in particular of certain rules on cultural rights related to the right to access and enjoyment of cultural heritage and to the right to participate in cultural life, according to doctrine and case law – mainly the interpretation by the Group of Fribourg on cultural rights, the case law of European Court on Human Rights and the United Nations Independent Expert on cultural rights – seems to suggest, even if not always explicitly, a reciprocal functional dependence, aimed at the protection of cultural identity and dignity of individuals, between the protection of cultural heritage and the above-mentioned cultural rights already included in international human rights instruments.

As a consequence, it may be possible to consider the protection of cultural heritage as included, even if indirectly, within the system of human rights protection.